

SE UN RESIDENTE ITALIANO REGISTRA UNA SOCIETÀ IN ESTONIA

❖ Deve informare le autorità italiane della partecipazione nella società estone?

→ Se è una persona fisica dovrà indicare l'investimento fatto in Estonia (soldi inviati per la costituzione della società) nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RW) a meno che non faccia amministrare la partecipazione ad una società fiduciaria riconosciuta in Italia. Se l'investimento in Estonia viene fatto da una società italiana, invece, nessuna indicazione nella dichiarazione dei redditi ma una normale indicazione della partecipazione nel bilancio di esercizio.

❖ Quali tasse dovrà pagare in Italia sul suo reddito estone?

→ Nessuna (salvo che si applichi la normativa sulle CFC, ma in ambito europeo ciò non avviene praticamente mai) fino a quando non vengono distribuiti i dividendi.



L'accordo tra l'Estonia e l'Italia stabilisce che i dividendi percepiti dalle società estoni dai residenti fiscali italiani sono tassati in Italia con un'aliquota massima del 15% per i privati e del 5% per le società. Ma come funziona in pratica in Italia?

→ Il 5% e il 15% previsti dalla convenzione sono gli importi massimi che l'Estonia può dividendi percepiti dal socio italiano dipendono dal tipo di soggetto: per le società la tassazione è del 24% sul 5% del dividendo percepito (quindi 1,2%), per le persone fisiche il 26%.



In Estonia, l'imposta sul reddito delle società si applica solo agli utili di una società distribuiti come dividendi ai soci. Se un socio della società estone è residente fiscale in Italia, le imposte italiane vengono applicate solo ai dividendi ricevuti o anche agli utili non distribuiti dell'entità estone?

→ I dividendi sono tassati per cassa e quindi solo quando distribuiti.



Con esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, in realtà, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. È vero che se un e-Resident che è un residente fiscale italiano, costituisce una società estone per servire solo i clienti in Italia, questo potrebbe essere considerato una "esterovestizione"? Invece, se tale società serve clienti internazionali, non si tratta di "esterovestizione"?

Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero di una società che, in base alla normativa, si deve considerare fiscalmente residente in Italia. Ai fini delle imposte sui redditi, le società sono considerate residenti, e quindi tassate su tutti i redditi ovunque prodotti, se per la maggior parte del periodo d'imposta si verifica alternativamente una delle seguenti condizioni: sede legale nel territorio dello stato; ovvero sede amministrativa nel territorio dello stato; ovvero oggetto principale nel territorio dello stato. È sufficiente che operi uno solo dei criteri menzionati per ritenere una società quale soggetto residente fiscalmente in Italia.

il criterio della sede legale non è necessario commentarlo

Per quanto riguarda la sede amministrativa si considera situata nel luogo: in cui l'organo amministrativo esercita stabilmente i propri poteri e le proprie funzioni per la gestione unitaria dell'attività sociale; in cui si formano e vengono assunte le decisioni strategiche e gestionali più importanti (localizzazione del top management); da cui provengono gli impulsi volitivi della società.

Per quanto riguarda infine l'oggetto della società non si deve fare riferimento tanto al mercato di sbocco della società, ovvero dove sono situati i clienti, ma dove effettivamente la società lavora. Tale riferimento impone di verificare l'oggetto principale tenendo in considerazione l'attività "essenziale" svolta dall'impresa ai fini del raggiungimento dei suoi scopi sociali. Pertanto, se il fine dell'attività imprenditoriale è quello, ad esempio, di commercializzare beni in un paese estero, non si può ritenere corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività essenziale è solo quella della vendita nel paese estero poiché, in tale ipotesi, si giungerebbe a sostenere che tutte le società che commercializzano i loro prodotti in un unico stato e, dunque, in un determinato mercato di riferimento, avrebbero la residenza fiscale in quello stato.

In altri termini, ai fini dell'individuazione dell'oggetto principale dell'attività si deve prendere a riferimento dati concreti, materialmente riscontrabili, quali, ad esempio:

- la localizzazione degli investimenti;
- la sede degli impianti produttivi e/o di stoccaggio;
- la sede degli uffici ove si svolgono le funzioni amministrativo-contabili.